

ELENCO DELLE VIOLAZIONI PER LE QUALI NON E' APPLICABILE IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE

Violazioni per le quali è prevista la confisca e alle quali, ai sensi dell'articolo 210, comma 3, non si applica il pagamento in misura ridotta in termini assoluti e che quindi non sono interessate nemmeno dal beneficio della riduzione del 30% del pagamento in misura ridotta.

Articoli:

70, comma 5; mancanza della licenza per servizio di piazza con veicoli a trazione animale
86, comma 2; esercizio del servizio di piazza (taxi) senza licenza
93, comma 7; circolazione senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione
96, comma 2-bis; circolazione con veicolo cancellato dal PRA
97, comma 5; fabbricazione o vendita di ciclomotori alterati o alterazione di ciclomotori
97, comma 7; circolazione con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione
134, comma 2; circolazione con documento provvisorio scaduto (EE)
168, comma 8; reiterazione del trasporto merci pericolose senza autorizzazione o in violazione delle condizioni di sicurezza
193, comma 4-bis; circolazione senza copertura per documenti assicurativi falsificati
214, comma 8; circolazione nel periodo di fermo
217, comma 6; reiterazione della circolazione con carta di circolazione sospesa

Casi in cui la confisca si applica non alla prima violazione

Articoli:

98, comma 4; violazione successiva alla terza relativa alla circolazione di prova
99, comma 5; violazione successiva alla terza relativa al foglio di via
168, comma 8; trasporti di merci pericolose senza autorizzazione o senza rispettare le prescrizioni relative alle condizioni di sicurezza
217, comma 6; circolazione durante il periodo in cui è sospesa la carta di circolazione

Violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente alla prima violazione e alle quali non si applica il beneficio della riduzione del 30% del pagamento in misura ridotta

Articoli:

6, comma 12; inosservanza dei provvedimenti di sospensione della circolazione per i veicoli per trasporto di cose
10, comma 24; trasporto o veicolo eccezionale senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni o mezzi d'opera adibiti a uso diverso o mezzi d'opera in eccedenza dei limiti di massa su strade non percorribili
62, comma 7; circolazione eccedendo i limiti di massa per categoria
86, comma 2; esercizio servizio di piazza (taxi) senza licenza
104, comma 13; circolazione con m.a. eccezionale senza autorizzazione o senza rispetto delle prescrizioni del titolo
114, comma 7; come sopra per macchine operatrici
116, comma 15-bis; circolazione con patente di categoria diversa nei casi espressamente indicati
117, comma 5; omessa osservanza delle limitazioni per neopatentati
125, comma 5; omesso rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni sui veicoli da parte di titolare di patente speciale
138, comma 12; titolare di patente militare che guida veicolo non militare
142, comma 9 superamento dei limiti di velocità oltre 40 km e non oltre 60 km/h
142, comma 9 bis; superare di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità Da 180 a 365
143, comma 12; contromano in corrispondenza di curve, dossi, etc.
148, comma 16; sorpasso vietato ipotesi specifiche
168, comma 8 e 9; trasporto merci pericolose casi specifici
176, comma 22; in autostrada circolare nelle corsie di emergenza o di variazione della velocità
179, comma 9; mancanza del limitatore di velocità o del cronotachigrafo, o con apparecchio non funzionante o non regolamentare, alterato o senza foglio di registrazione o carta tachigrafica inserita
186, comma 2 lett. a); guida in stato di ebbrezza con alcolemia superiore a 0,5 g/l fino a 0,8 g/l
189, comma 5; incidente con danni gravi ai veicoli tali da richiedere la revisione singola – omesso rispetto dell'obbligo di fermarsi
193, comma 4 bis; falsificazione dei documenti assicurativi
213, comma 2 ter; rifiuto di assumere la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
213, comma 4; circolazione con veicolo sotto sequestro
214 comma 1; rifiuto di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo
217 comma 6; guida con carta di circolazione sospesa

Casi in cui la sospensione si applica alla seconda violazione nel biennio

Articoli:

7, comma 13-bis; circolazione con veicolo di classe euro inferiore a quella consentita dal provvedimento di sospensione della circolazione per motivi di inquinamento atmosferico, seconda violazione nel biennio
145, comma 11; omesso rispetto delle regole di precedenza, seconda violazione nel biennio
146, comma 3; prosecuzione della marcia nonostante il divieto del semaforo o dell'agente, seconda violazione nel biennio
147, comma 6; inosservanza delle prescrizioni in presenza di passaggio a livello, seconda violazione nel biennio
149, comma 5; distanza di sicurezza omessa e gravi danni ai veicoli, seconda violazione nel biennio
150, comma 5; omessa precedenza nei passaggi stretti o ingombri e gravi danni ai veicoli, seconda violazione nel biennio
172, comma 1; dispositivi di ritenuta, seconda violazione nel biennio
173, comma 3-bis; guida usando apparecchi, seconda violazione nel biennio